

Prot. N. 10/3

13/01/2022

## **DETERMINAZIONE N. 2/2022**

**OGGETTO: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19.**

**MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) – CRITERI DIRETTIVI PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA. AGGIORNAMENTI.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto quanto disposto dai provvedimenti governativi succedutesi a seguito dell'emergenza da COVID-19, con particolare riferimento a:**

- il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020, del 24/04/2020 e 06/04/2021;
- il D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro';
- il D.P.C.M. 17 giugno 2021. Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante 'Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19';
- il Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 'Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening'

- le linee guida per l'omogenea definizione delle modalità operative di cui all'art. 1 comma 5 del D.L. 127/2021 definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- il D.P.C.M. del 23/09/2021 'Misure in materia di pubblico impiego';
- il D.M. della Pubblica Amministrazione del 08/10/2021;
- il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/10/2021 'Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale'

## **Richiamate:**

- la procura institoria del 2 agosto 2017 di conferimento dei poteri al Direttore Generale che ricomprende l'incarico di Datore di Lavoro della Società CambiaMo S.p.A;
- la Legge n. 81/2017 che disciplina lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile c.d. 'smart working';
- la Determina del Direttore Generale n. 5 del 22/04/2020 contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 – Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (Smart Working) – Criteri direttivi per la gestione organizzativa;
- la documentazione (Procedura Ambienti di Lavoro e relativi allegati, Istituzione comitato e check list autovalutazione, Depliant informativi) elaborata dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Ing. Paola Medola, acquisito agli atti con protocollo n. 175/2020;
- la Determina del Direttore Generale n. 7/2020 del 05/05/2020 di approvazione dei documenti e delle procedure elaborati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Ing. Paola Medola
- la Determina del Direttore Generale n. 19/2020 del 05/11/2020 di aggiornamento dei documenti e delle procedure elaborati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Ing. Paola Medola e dal Medico competente del lavoro dott.ssa Stefania Barbanti.

## **Richiamati, altresì:**

- la propria determinazione n. 12 del 14/10/2021 con cui CambiaMo approvava le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) e i criteri direttivi per la gestione organizzativa del Lavoro Agile (Smart Working), alla luce della citata normativa d'urgenza ed in particolare il Decreto-Legge n. 127 del 21/09/2021 e successivi provvedimenti (DPCM e circolari) attuativi;
- il modulo di delega in data 14/10/2021 – prot. n. 457, ad un dipendente di CambiaMo, della funzione di verifica del possesso delle certificazioni verdi da Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC di cui all'art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17/06/2021 e s.m.i. e D.L. n. 127 del 21/09/2021, meglio note come 'Green Pass'.

**Dato atto, a seguito dell'attuale recrudescenza della diffusione pandemica da COVID-19, che è stato emanato il decreto-legge n. 1 del 7/1/2022 (in vigore dall'8 gennaio 2021) con cui vengono individuate misure urgenti per il contenimento dell'epidemia con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, alle scuole e agli istituti della formazione superiore, di seguito meglio specificate:**

## **Obbligo di vaccinazione**

Il decreto-legge introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il decreto stabilisce, all'art. 1, l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 e più anni di età, sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

Il decreto prevede che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti

SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

L'obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.

## **Sanzioni pecuniarie**

È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui all'art 1, comma 1, del citato decreto del 7 gennaio.

La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5 del citato decreto del 7 gennaio, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 1.500,00 e restano ferme le conseguenze disciplinari.

## **Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro**

Il decreto prevede, per i lavoratori pubblici e privati con 50 e più anni di età, il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. L'obbligo vaccinale è esteso, senza limiti d'età, al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

## **Impiego dei certificati vaccinali e di guarigione**

Fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di vaccinazione e guarigione:

- a) servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022);
- b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1° febbraio 2022);
- c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

**Ritenuto, conseguentemente:**

- di approvare i suddetti criteri direttivi e modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 1 del 7/1/2022 relativamente allo svolgimento dell'attività lavorativa e all'accesso nella sede di CambiaMo;
- di precisare che la propria determinazione n. 12 del 14/10/2021 viene come sopra aggiornata, confermando nomine e funzioni dei delegati alle funzioni di controllo circa il possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).

**D E T E R M I N A**

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, i criteri direttivi e modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 1 del 7/1/2022 relativamente allo svolgimento dell'attività lavorativa e all'accesso nella sede di CambiaMo, meglio di seguito specificate:

**Obbligo di vaccinazione**

Il decreto-legge introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il decreto stabilisce, all'art. 1, l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 e più anni di età, sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

Il decreto prevede che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

L'obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.

## **Sanzioni pecuniarie**

È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui all'art 1, comma 1, del citato decreto del 7 gennaio.

La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5 del citato decreto del 7 gennaio, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 1.500,00 e restano ferme le conseguenze disciplinari.

## **Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro**

Il decreto prevede, per i lavoratori pubblici e privati con 50 e più anni di età, il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. L'obbligo vaccinale è esteso, senza limiti d'età, al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

I lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze

disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

## **Impiego dei certificati vaccinali e di guarigione**

Fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di vaccinazione e guarigione:

- a) servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022);
- b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1° febbraio 2022);
- c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

- di precisare che la propria determinazione n. 12 del 14/10/2021 viene aggiornata alla luce delle suesposte prescrizioni, confermando nomina e funzioni del delegato alla verifica del possesso delle certificazioni verdi da Covid-19, avvenuto con provvedimento del 14/10/2021 – prot. n. 457, il cui svolgimento dovrà tenere conto delle suesposte nuove prescrizioni;

- di inviare la presente Determina ai dipendenti di CambiaMo per opportuna presa visione e conoscenza.

**Il Direttore Generale**

**Arch. Luca Biancucci**

[documento firmato digitalmente]